

Legge regionale 03 agosto 2001, n.35

Modifica Legge Regionale 3 agosto 2001 n. 34 "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale"

ARTICOLO 1

(Modifica all'art. 2 della LR 3 Agosto 2001, n. 34)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della LR 3 Agosto 2001, n. 34, e' inserito il seguente:

"2 bis. Le attivita` di coordinamento e promozione della ricerca applicata, le azioni di sperimentazione e collaudo dell'innovazione, di cui al comma 1, lettera c), sono di esclusiva competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)".

ARTICOLO 2

(Sostituzione dell'articolo 4 della LR 3 Agosto 2001, n. 34)

1. L'articolo 4 della LR 3 Agosto 2001, n. 34 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Regime di aiuti per l'accesso ai servizi di assistenza tecnica diretta)

1. Le attivita` di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) sono realizzate mediante servizi di assistenza tecnica diretta in azienda.

2. Possono accedere al regime di aiuti per i servizi di assistenza tecnica diretta le aziende selezionate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) e inserite nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), n. 2).

3. Costituisce titolo di priorit`, per la formazione dell'elenco di cui al comma 2, l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli, disciplinato dalla normativa regionale.

4. Per i servizi di assistenza tecnica diretta in azienda il regime di aiuto non puo` essere superiore all'ottanta per cento del loro costo.

5. I soggetti beneficiari dei servizi di assistenza tecnica diretta possono aderire allo stesso progetto per un periodo non superiore a tre anni.

6. Qualora i soggetti beneficiari richiedano di aderire ad un medesimo progetto di assistenza tecnica diretta per un periodo superiore a tre anni, a partire dal quarto anno il regime di

aiuto viene ridotto almeno del cinquanta per cento ed a partire dal settimo anno il regime di aiuto cessa.

7. I soggetti beneficiari del regime di aiuto per i servizi di assistenza tecnica diretta possono acquisire la prestazione dei servizi direttamente dagli enti di assistenza delle organizzazioni professionali agricole, da associazioni di cooperative agricole, da associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, da associazioni di allevatori e loro unioni o da qualsiasi altro soggetto privato in possesso dei titoli professionali e di studio abilitanti all'attività di consulenza in campo agricolo, forestale e rurale, rilasciati da stati membri dell'Unione Europea (UE)".

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell'articolo 5 della LR 3 Agosto 2001, n. 34)

1. L'articolo 5 della LR 3 Agosto 2001, n. 34 e' sostituito dal seguente

"Art. 5
(Soggetti attuatori)

1. Le azioni di animazione dello sviluppo agricolo rurale, di monitoraggio, di identificazione dei fabbisogni di innovazione e di formazione, di comunicazione integrata tra soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo, di trasferimento di innovazione tecnologica ed organizzativa a mezzo di divulgazione e dimostrazione, di informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) b) e d), possono essere attuate da enti di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali agricole, associazioni di cooperative agricole, associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, associazioni di allevatori e loro unioni e da altri soggetti privati abilitati a prestare le attività oggetto delle azioni.

2. La selezione dei soggetti attuatori delle azioni di cui al comma 1 e' determinata dalle Province, nel piano annuale di cui all'articolo 10, in base a coerenza dell'offerta con gli indirizzi regionali impartiti, qualità dell'offerta, economicità dell'offerta, capacità tecnica e titoli professionali e di studio abilitanti all'attività rilasciati da stati membri dell'UE. In ogni caso la selezione e' determinata dalle Province nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici dei servizi.

3. I prestatori dei servizi compresi nel regime di aiuti di cui all'articolo 4 sono individuati autonomamente dai beneficiari, che sono liberi di scegliere il prestatore di

servizi tra gli enti di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali agricole, le associazioni di cooperative agricole, le associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, le associazioni di allevatori e loro unioni o qualsiasi altro soggetto privato in possesso dei titoli professionali e di studio abilitanti all'attività di consulenza in campo agricolo, forestale e rurale, rilasciati da stati membri dell'UE.

4. I prestatori delle azioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 3 non possono esercitare attività di produzione e commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura, o svolgere azioni di promozione o pubblicitarie relative a prodotti od attività riferibili a produttori di mezzi tecnici singoli od associati, ai loro marchi commerciali o ad altri segni distintivi".

ARTICOLO 4

(Modifica all'articolo 8 della LR 3 Agosto 2001, n. 34)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della LR 3 Agosto 2001, n. 34 e' sostituita con la seguente:

"b) approvano i piani provinciali ed i relativi programmi attuativi di cui all'articolo 10 secondo le disponibilita' dei finanziamenti indicati annualmente in via presuntiva per ciascuna Provincia";

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della 3 Agosto 2001, n. 34 si aggiungono le seguenti parole "nel limite massimo del venti per cento di detti finanziamenti";

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della 3 Agosto 2001, n. 34 le parole "disciplinare di attuazione" sono sostituite dalle parole "piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale".

ARTICOLO 5

(Sostituzione dell'art. 9 della LR 3 Agosto 2001, n. 34)

1. L'articolo 9 della LR 3 Agosto 2001, n. 34 e' sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

1. La Giunta regionale, sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole, propone al Consiglio regionale l'approvazione del piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

2. Il piano, in attuazione della vigente normativa regionale

in materia di programmazione, nel quadro di riferimento delle politiche per il comparto agro-forestale dispone, di norma, per un periodo corrispondente con quello del programma regionale di sviluppo.

3. Il Piano, in coerenza con il modello analitico previsto dalla vigente normativa in materia di programmazione regionale:

- a) analizza la situazione del settore nei cui confronti il piano si propone di intervenire;
- b) fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validità del piano;
- c) delinea le tipologie di intervento finanziabili e le priorità cui destinare i finanziamenti;
- d) determina i costi ammissibili e riconosciuti dei servizi di assistenza tecnica di cui all'articolo 2 comma 1 lettere e) ed f), individuati per tipologia di servizio;
- e) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione del piano, specificando in particolare quelle relative alla prima annualità;
- f) determina la ripartizione delle risorse tra Regione, ARSIA e Province. Le risorse destinabili alla Regione ed all'ARSIA non possono superare il trentacinque per cento del totale;
- g) definisce i criteri di ripartizione fra le Province delle risorse ad esse destinate;
- h) determina il livello percentuale di cofinanziamento da parte dei beneficiari dei servizi;
- i) determina, in caso di mancata presentazione del piano annuale da parte di una o più Province ovvero di presentazione di programmi che non raggiungono la quota destinata alle stesse, i criteri di rimodulazione dei finanziamenti a favore delle eventuali richieste supplementari di servizi di assistenza tecnica diretta di cui all'articolo 10 comma 7;
- j) indica le fasi della procedura per l'attivazione degli interventi, le modalità di monitoraggio e di valutazione degli stessi;
- k) fissa i termini, le modalità di rendicontazione ed i termini di erogazione dei finanziamenti;
- l) definisce gli eventuali interventi sanzionatori o surrogatori e le modalità di revoca e ridestinazione dei finanziamenti;
- m) definisce in particolare la tipologia e le modalità di controllo che le Province devono esercitare circa il corretto impiego delle risorse da parte dei soggetti attuatori e dei beneficiari.

4. Il piano determina i programmi di interesse regionale per i quali la Regione intende riservarsi una diretta competenza.

5. Il piano indica il quadro finanziario, annualmente aggiornato in relazione alle previsioni di bilancio.

6. In via transitoria e sino all'approvazione del piano regionale di cui al comma 1, gli interventi dei servizi di sviluppo agricolo e rurale sono attuati attraverso piani annuali regionali e conseguenti piani e programmi provinciali".

ARTICOLO 6

(Sostituzione dell'articolo 10 della LR 3 Agosto 2001, n. 34)

1. L'articolo 10 della LR 3 Agosto 2001, n. 34 e' sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Piani e Programmi annuali delle Province)

1. Le Province, in coerenza con il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui all'articolo 9, approvano i piani annuali contenenti una sintetica analisi del settore riferita al proprio territorio, l'individuazione degli obiettivi del piano, gli interventi attivabili e le risorse finanziarie ad esse destinate. Essi recano inoltre:

a) i bandi per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) b) e d) contenenti le tipologie delle azioni attivabili, le eventuali specificita' locali che giustificano l'intervento, le modalita' di presentazione delle richieste e la relativa modulistica nonche' i criteri di valutazione e selezione delle proposte nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi.

b) i bandi rivolti alle aziende per l'accesso al regime di aiuto finalizzato alle azioni di assistenza tecnica diretta di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), contenenti le tipologie dei servizi finanziabili, le eventuali specificita' locali che le giustificano, le modalita' di presentazione delle richieste, la relativa modulistica ed i criteri di valutazione delle richieste.

2. Le Province, successivamente alla conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 1 approvano programmi attuativi annuali recanti:

a) per le azioni di animazione dello sviluppo agricolo rurale, di monitoraggio, di identificazione dei fabbisogni di innovazione e di formazione, di comunicazione integrata tra soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo

agricolo, di trasferimento di innovazione tecnologica ed organizzativa a mezzo di divulgazione e dimostrazione, di informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) b) e d):

- 1) le azioni attivate;
- 2) i soggetti attuatori delle azioni attivate, selezionati ai sensi dell'articolo 5 comma 2;
- 3) i costi delle azioni attivate ed i rispettivi finanziamenti assegnati.

b) per i servizi di assistenza tecnica diretta di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f):

- 1) le tipologie di intervento finanziate;
- 2) l'elenco dei soggetti ammessi a beneficiare dei servizi di assistenza tecnica diretta, con l'indicazione per ciascun beneficiario del soggetto attuatore prescelto, a norma dell'articolo 5, comma 3;
- 3) i costi dei servizi attivati e le relative quote di partecipazione da parte dei singoli beneficiari.

c) per le azioni ed i servizi di cui alle lettere a) e b) sono indicate le specifiche modalita` di controllo circa il corretto impiego dei finanziamenti concessi.

3. Le Province possono destinare risorse proprie, nel limite massimo del venti per cento ad integrazione di quanto loro annualmente destinato dalla Regione Toscana, indicandone le precise entita` nei rispettivi piani.

4. Successivamente alla loro approvazione, i programmi attuativi non possono subire modifiche che comportino aumenti di spesa a carico del bilancio regionale.

5. In caso di cessazione dei servizi di assistenza tecnica diretta, intervenuta per qualsiasi causa nel corso del programma, la Provincia provvede a ridurre proporzionalmente il finanziamento ai beneficiari interessati dall'avvenuta cessazione ed a recuperare le somme eventualmente anticipate avvalendosi della garanzia fidejussoria di cui al comma 6.

6. Le Province vincolano l'erogazione di eventuali anticipi dei finanziamenti di cui alla presente legge, al rilascio, da parte degli interessati, di specifica garanzia fidejussoria.

7. Le Province, nell'ambito dei programmi attuativi annuali, possono dichiarare ammissibili anche richieste supplementari di servizi di assistenza tecnica diretta per le quali non siano sufficienti i finanziamenti regionali loro assegnati; tali richieste potranno essere soddisfatte dalle Province con risorse regionali che si rendessero eventualmente disponibili.

8. La Giunta regionale, nei casi previsti all'articolo 9, comma 3, lettera i) procede a rimodulare i finanziamenti per ciascuna Provincia, consentendo l'accoglimento delle richieste supplementari di assistenza tecnica diretta con fondi regionali, sino alla concorrenza dei finanziamenti stessi secondo i criteri indicati dal piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

9. Per gli interventi di formazione professionale i programmi attuativi rinviano a quanto definito a tale riguardo nei propri atti approvati in attuazione della normativa regionale vigente in materia".

ARTICOLO 7

(Modifica all'articolo 11 della LR 3 Agosto 2001, n. 34)

1. Al comma 1 dell'art. 11 della LR 3 Agosto 2001, n. 34 dopo la parola "abrogata" vengono aggiunte le seguenti parole "a far data dal 31 luglio 2001".

ARTICOLO 8

(Modifica all'articolo 12 della LR 3 Agosto 2001, n. 34)

1. Al comma 1 dell'art. 12 della LR 3 Agosto 2001, n. 34 e' sostituito con l'anno "2002".